

Codice A1814B

D.D. 21 agosto 2025, n. 1638

Pratica AL-SOL 592/13 - Demanio idrico fluviale e autorizzazione idraulica (P.I. 1622) per realizzazione di soglia di protezione dell'attraversamento in subalveo del corso d'acqua T. Lemme dell'oleodotto denominato Genova - Fegino -Rho DN300 -12" (15°attr.)" e relativa rampa di risalita dell'ittiofauna, nel Comune di Voltaggio (AL). Richiedente: ENI S.p.A. - Genova (GE).



ATTO DD 1638/A1814B/2025

DEL 21/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-SOL 592/13 - Demanio idrico fluviale e autorizzazione idraulica (P.I. 1622) per realizzazione di soglia di protezione dell'attraversamento in subalveo del corso d'acqua T. Lemme dell'oleodotto denominato Genova - Fegino -Rho DN300 -12" (15°attr.)" e relativa rampa di risalita dell'ittiofauna, nel Comune di Voltaggio (AL). Richiedente: ENI S.p.A. - Genova (GE).

La Società ENI S.p.A. P.I. 00484960588 con sede in Genova, Prov. GE, Piazza della Vittoria, 7 , Società che svolge attività di trasporto di prodotti petroliferi a mezzo condotte, per mezzo della società incaricata ATECH S.r.L. P.I. 07153620724, con sede in Bari, Legale Rappresentante: Ing. Tricarico Orazio, in data 18/02/2025, ha presentato istanza via pec di autorizzazione idraulica, acquisita al ns. prot. n. 0007155 del 19/02/2025, e successive integrazioni ns. prot. n. 00010900 del 13/03/2025, per la realizzazione di una soglia a copertura dell'attraversamento dell'oleodotto denominato Genova - Fegino -Rho DN300 -12" (15°attr.)" in subalveo del corso d'acqua T. Lemme considerato non più in sicurezza.

Poiché gli interventi previsti in progetto riguardano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Lemme, identificato al n. 65 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Constatato che, come attestato nella dichiarazione allegata alla documentazione tecnica (che consta in n. 2 tavole grafiche e Studio Idrologico Idraulico_T. Lemme XIV aggiornati per l'adeguamento progetto all'art. 12 L.R. 29/12/2006, n. 37) a firma del: Ing. Castrignano Nicola (ordine Ingegneri di Matera (MT), l'intervento si rende necessario per conformare l'impianto alla normativa vigente e per ammodernare e migliorare la rete di trasmissione e che gli interventi constano nella realizzazione, immediatamente a monte e a valle della condotta, di una paratia di micropali DN100 con trave in testata, tra le quali verrà inserito un riempimento in pietrame sormontato da lastre prefabbricate in calcestruzzo armato di larghezza di circa 2,60 m, e nella creazione a circa 15 m a

valle di una contro briglia di circa 0,70 m in massi.

A garanzia della continuità longitudinale del corso d'acqua e consentire la libera circolazione della fauna ittica, tra le due opere trasversali verrà realizzata una rampa adiacente la sponda destra del corso d'acqua, in pietrame delimitato da setti in c.a. di larghezza pari a 2,60 m.

In date antecedenti al deposito dell'istanza sono stati effettuati sopralluoghi congiunti con tecnici delegati della società richiedente, da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale, Ufficio di Alessandria al fine di verificare lo stato dei luoghi e la soluzione prospettata.

Considerata la D.D. n. 1468/DB1401/2022 del 06/07/2011 con cui è stata approvata la Convenzione tra Regione Piemonte e la Società ENI. S.p.A per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza la realizzazione degli interventi in argomento può ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Lemme, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. la quota d'imposta delle fondazioni dei nuovi setti longitudinali dovrà risultare inferiore di circa 1,5 m alla quota minima di fondo alveo di prossimità;
2. la soluzione prospettata non dovrà provocare restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua; particolare cura dovrà essere posta nel raccordo della stessa con i tratti d'alveo naturale di monte e di valle;
3. i massi da utilizzarsi per le scudature della rampa, dovranno essere approvvigionati esternamente all'alveo del torrente;
4. è fatto divieto di variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo per sopraggiunte calamità naturali occorse nei mesi successivi alla trasmissione,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del

D.Lgs. n. 112/1998";

- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società ENI S.p.A. P.I. 00484960588 con sede in Genova, Prov. GE, Piazza della Vittoria, 7, ad eseguire gli interventi di difesa dell'attraversamento in subalveo dell'oleodotto Genova-Fegino-Rho DN300 -12" (15°attr.)" siti sul Foglio Catastale n. 35, tra le particelle 55 e 71 del comune di Voltaggio (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicati ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Lemme; il materiale sciolto proveniente dalle eccedenze delle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo e di erosioni localizzate, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalle lavorazioni dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori

effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente riprofilati e dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua; inoltre si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali ove interessate direttamente ed indirettamente dal cantiere;
- le rampe di discesa e le piste di transito in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e dovranno essere ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
- i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il Richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa